V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

Invito a manifestare interesse rivolto a esperti esterni, per la nomina a membri del Comitato scientifico consultivo del Comitato europeo per il rischio sistemico (Francoforte sul Meno, Germania)

(2022/C 219 A/01)

Introduzione

In conformità all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) si dota di un comitato scientifico consultivo (CSC) che fornisce consulenza e assistenza al CERS su questioni rilevanti per l'attività di quest'ultimo. Al riguardo, e in aggiunta all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ([2]), il CERS avvia un procedimento per la selezione dei membri del CSC.

Il CERS, pertanto, invita esperti esterni a manifestare interesse per la loro nomina a membri del CSC con mandato di quattro anni, rinnovabile. I dipendenti delle istituzioni da cui provengono i membri del consiglio generale del CERS ([3]) non possono presentare domanda ([4]). Gli esperti saranno scelti in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari ([5]).

Per migliorare ulteriormente la diversità dei membri del CSC, è particolarmente incoraggiata la presentazione di domande da parte di candidate donne.

1. **Il CERS e il CSC**

Il CERS è l'organismo responsabile a livello dell'Unione per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all'interno dell'Unione. Al riguardo la sua missione è quella di contribuire alla prevenzione o alla riduzione dei rischi sistemici alla stabilità finanziaria. In conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, a seguito di una proposta del comitato direttivo, il consiglio generale del CERS approva la nomina di esperti esterni alla carica di membri del CSC e istituisce un elenco di riserva.

2. **Il ruolo del CSC**

2.1. Il CSC costituisce parte integrante del CERS e fornisce consulenza e assistenza al CERS su richiesta del presidente del CERS o del consiglio generale ([6]). Ci si attende che i membri del CSC contribuiscano in modo sostanziale all'assolvimento del mandato. Tra gli altri compiti, il contributo che i membri del CSC sono tenuti a fornire comprende:

i) un apporto concernente le modalità di miglioramento delle metodologie analitiche per l'individuazione dei rischi e la valutazione del loro potenziale impatto ove questi si concretizzino;

([1]) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

([2]) Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, concernente le procedure e i requisiti per la selezione, la nomina e la sostituzione dei membri del comitato scientifico consultivo del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2011/2) (GU C 39 dell'8.2.2011, pag. 10).

([3]) La Banca centrale europea, le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, la Commissione europea, le autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), le autorità nazionali di vigilanza competenti e il Comitato economico e finanziario.

([4]) Articolo, 3 paragrafo 2, della decisione CERS/2011/2.

([5]) Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010;

([6]) Articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

ii) un apporto concernente le modalità di progettazione e calibrazione di efficaci strumenti di politica macroprudenziale, compresi gli strumenti e i modelli esistenti nonché la formulazione di proposte relative a strumenti e modelli nuovi e/o complementari;

iii) funzioni di consulenza compresa una revisione aperta, indipendente e analitica delle strategie macroprudenziali e del contesto operativo, al fine di contribuire ad assicurare un quadro aggiornato della politica del CERS.

2.2. Tutti i documenti e i rapporti del CERS sono redatti in inglese che è la lingua di lavoro del CERS. I rapporti del CSC possono, su autorizzazione del consiglio generale, essere pubblicati sul sito Internet del CERS ([7]).

2.3. Inoltre, ove opportuno, il CSC organizza, già nella fase preliminare, consultazioni con le parti interessate, quali gli operatori di mercato, le organizzazioni dei consumatori e gli esperti accademici, in maniera aperta e trasparente, tenendo allo stesso tempo in considerazione le esigenze di riservatezza ([8]).

2.4. Il CSC si riunisce di solito ogni trimestre.

3. **Composizione del CSC**

Il CSC è composto da 15 esperti in possesso di un'ampia gamma di capacità, esperienza e conoscenze afferenti a tutti i pertinenti settori dei mercati finanziari. Inoltre, il presidente del comitato tecnico consultivo (CTC) fa parte del CSC ([9]). Ad eccezione del presidente del CTC, non possono essere membri del CSC i dipendenti delle istituzioni da cui provengono i membri del consiglio generale ([10]).

4. **Il presidente e i vicepresidenti**

Il presidente e i due vicepresidenti del CSC sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS ([11]). La presidenza del CSC ruota, ogni sedici mesi, fra il presidente e i due vicepresidenti del CSC nominati ([12]). Il presidente e i due vicepresidenti del CSC sono membri del consiglio generale del CERS con diritto di voto ([13]). Il presidente del CSC è altresì membro del comitato direttivo ([14]). Il consiglio generale si riunisce almeno quattro volte l'anno ([15]) e il comitato direttivo si riunisce almeno trimestralmente prima di ogni seduta del consiglio generale ([16]).

5. **Criteri di selezione**

5.1. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, i membri del CSC sono scelti in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari ([17]).

5.2. Le candidature sono sottoposte ad una valutazione comparativa effettuata dal CERS in particolare sulla base dei seguenti criteri di selezione ([18]):

i) competenze approfondite nel settore finanziario e in merito alle relazioni tra questo e il l'economia in senso ampio, nonché una comprovata competenza generale su questioni di rischio sistemico, in particolare a livello dell'Unione;

ii) contributi di carattere scientifico alla comprensione dell'interazione tra il settore bancario, quello dei mercati mobiliari, ovvero quello delle assicurazioni o delle pensioni aziendali ([19]);

([7]) Articolo, 12 paragrafo 5, della decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011 , che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2011/1) (GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4).
([8]) Articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([9]) Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([10]) Articolo, 3 paragrafo 2, della decisione CERS/2011/2.
([11]) Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010;
([12]) Articolo 5 paragrafo 5, della decisione CERS/2011/2.
([13]) Articolo 6, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([14]) Articolo 11, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([15]) Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([16]) Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([17]) Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([18]) Articolo, 3 paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2.
([19]) Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010.

iii) dottorati di ricerca in finanza, economia o un altro settore pertinente, ovvero qualifiche equivalenti, una solida esperienza accademica in ambito universitario, ad esempio, una cattedra, in uno o più settori di pertinenza del CERS e/o un'importante produzione in termini di pubblicazioni;

iv) capacità di condurre attività di valutazione tra pari su attività scientifica e pubblicazioni, nonché di analizzare informazioni e casi complessi;

v) esperienze professionali in ambienti multidisciplinari, preferibilmente in contesti internazionali;

vi) comprovate capacità di comunicazione orale e scritta in lingua inglese, basate su esperienze d'insegnamento, presentazioni al pubblico, partecipazione attiva a riunioni di esperti e pubblicazioni.

6. **Criteri di selezione aggiuntivi per il presidente e per i vicepresidenti del CSC**

Sia il presidente che i vicepresidenti del CSC devono essere in possesso di pertinenti competenze e conoscenze di alto livello, in virtù ad esempio di esperienze di prestigio in ambito accademico e professionale nei settori bancario, dei mercati finanziari, nonché delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. Il presidente e i vicepresidenti, in quanto membri del consiglio generale del CERS, non possono svolgere alcuna funzione nel settore finanziario ([20]). Il presidente e i vicepresidenti devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione ([21]).

7. **Procedura per la selezione e la nomina di membri del CSC**

7.1. Il Comitato direttivo valuta le domande ricevute alla luce dei criteri di selezione di cui al paragrafo 5.2 che precede e seleziona i candidati da proporre al consiglio generale per la nomina a membri del CSC nonché i candidati idonei ad essere inclusi nell'elenco di riserva ([22]). Nella valutazione delle domande e nella selezione dei candidati il comitato direttivo compila un modello per la valutazione individuale di ciascun candidato, comprensivo di una sintesi che ne illustri i meriti e le carenze e di una conclusione riguardante l'idoneità alla nomina a membri del CSC o all'inserimento nell'elenco di riserva ([23]). Il comitato direttivo presenta i risultati della procedura di selezione al consiglio generale per l'approvazione ([24]).

7.2. Il consiglio generale può approvare le proposte del comitato direttivo o richiedere allo stesso di proporre altri candidati per la nomina a membri del CSC tra quelli non scartati dal comitato direttivo ([25]).

7.3. Il presidente e i due vicepresidenti del CSC sono nominati dal consiglio generale su proposta del presidente del CERS ([26]).

8. **Nomina, permanenza in carica ed elenco di riserva**

8.1. Il mandato dei membri del CSC è di quattro anni, rinnovabile ([27]). In aggiunta, su proposta del comitato direttivo, il consiglio generale può decidere di rinnovare, alla scadenza, il mandato di un membro del CSC per ulteriori di quattro anni ([28]). Inoltre, il consiglio generale può anche terminare l'incarico di un membro del CSC in conformità all'articolo 8 della decisione CERS/2011/2.

8.2. I membri del CSC sono nominati a titolo personale e, pertanto, è loro vietato demandare le proprie responsabilità ad altri membri o a terzi, eccezion fatta per il presidente ed i due vicepresidenti del CSC nei casi e alle condizioni di cui alla decisione CERS/2011/1 ([29]). Ciascuno dei membri del CSC è tenuto a controfirmare la lettera di nomina del presidente del CERS, alla sottoscrizione di un contratto con la BCE e alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 della decisione CERS/2011/2 ([30]).

([20]) Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010.
([21]) Articolo, 5 paragrafo 4, della decisione CERS/2011/2.
([22]) Articolo 2 paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2.
([23]) Articolo 2 paragrafo 3, della decisione CERS/2011/2.
([24]) Articolo 2 paragrafo 4, della decisione CERS/2011/2.
([25]) Articolo 6 paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2.
([26]) Articolo 6 paragrafo 2, della decisione CERS/2011/2.
([27]) Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010;
([28]) Articolo 8 paragrafo 4, della decisione CERS/2011/2.
([29]) Articolo 6 paragrafo 3, della decisione CERS/2011/2.
([30]) Articolo 6 paragrafo 4, della decisione CERS/2011/2.

8.3. I candidati che non siano nominati membri del CSC, e non siano stati tuttavia esclusi scartati nel corso della procedura di selezione, sono inseriti in un elenco di riserva ([31]). In caso di vacanza, i candidati compresi in tale elenco di riserva possono essere invitati a ricoprire la posizione vacante ([32]). Tuttavia, l'inclusione nell'elenco di riserva non garantisce la nomina. L'elenco di riserva rimane valido per un periodo di due anni dalla sua approvazione e la sua validità può essere estesa sino al momento della pubblicazione di un nuovo invito a manifestare interesse ([33]).

9. **Indennità e rimborso delle spese**

9.1. I membri del CSC hanno diritto alle indennità e al rimborso delle spese relative alla loro partecipazione alle attività del CSC. Tali indennità e rimborsi sono pagati dalla BCE in conformità ai paragrafi da 9.2 a 9.5 del presente invito a manifestare interesse e alle condizioni per il rimborso delle spese sostenute dagli esperti nominati membri del CSC (accluse in allegato al presente invito a manifestare interesse). Inoltre, in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, della decisione CERS/2011/1, il consiglio generale è consultato a proposito dei termini e delle condizioni stabiliti dalla BCE per le indennità e i rimborsi spese nell'ambito delle somme a tal fine stanziate dalla BCE.

9.2. Le indennità dei membri del CSC diversi dal presidente o dai vicepresidenti sono:

i) 500 EUR per la partecipazione dell'esperto a: 1) una riunione fisica di un'intera giornata del CSC; 2) una riunione fisica di un'intera giornata del CTC; 3) ogni altra riunione fisica di un'intera giornata del CERS; 4) ovvero ogni altro evento di un'intera giornata del CERS cui l'esperto abbia presenziato di persona, d'accordo con il capo del segretariato del CERS;

ii) 250 EUR per la partecipazione dell'esperto a: 1) una riunione fisica di mezza giornata del CSC; 2) una riunione fisica di mezza giornata del CTC; 3) ogni altra riunione fisica di mezza giornata del CERS; 4) ovvero ogni altro evento di mezza giornata del CERS cui l'esperto abbia presenziato di persona, d'accordo con il capo del segretariato del CERS;

iii) 62,50 EUR per ora di partecipazione in teleconferenza o in videoconferenza dell'esperto ad una delle riunioni o degli eventi del CERS sopra menzionati;

iv) una somma forfettaria di 500 EUR per ciascuna delle riunioni di cui ai punti da i) a iii), per le attività svolte dall'esperto in preparazione della riunione e per darvi seguito, purché l'esperto partecipi effettivamente alla relativa riunione.

9.3. Le indennità dei membri dell'CSC che rivestono la carica di presidente o vicepresidente sono:

i) 1 000 EUR per la partecipazione dell'esperto a: 1) una riunione fisica di un'intera giornata del CSC; 2) una riunione fisica di un'intera giornata del comitato direttivo; 3) una riunione fisica di un'intera giornata del CTC; 4) ogni altra riunione fisica di un'intera giornata del CERS; 5) ovvero ogni altro evento di un'intera giornata del CERS cui l'esperto abbia presenziato di persona, d'accordo con il capo del segretariato del CERS;

ii) 1 000 EUR per la partecipazione fisica dell'esperto alla riunione del consiglio generale del CERS;

iii) 500 EUR per la partecipazione dell'esperto a: 1) una riunione fisica di mezza giornata del CSC; 2) una riunione fisica di mezza giornata del comitato direttivo; 3) una riunione fisica di mezza giornata del CTC; 4) ogni altra riunione fisica di mezza giornata del CERS; 5) ovvero ogni altro evento di mezza giornata del CERS cui l'esperto abbia presenziato di persona, d'accordo con il capo del segretariato del CERS;

iv) 125 EUR per ora di partecipazione in teleconferenza o in videoconferenza dell'esperto ad una delle riunioni o degli eventi del CERS sopra menzionati;

v) una somma forfettaria di 1 000 EUR per ciascuna delle riunioni di cui ai punti da i) a iii), per le attività svolte dall'esperto in preparazione della riunione e per darvi seguito, purché l'esperto partecipi effettivamente alla relativa riunione.

([31]) Articolo 4 paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2.
([32]) Articolo 4 paragrafo 2, della decisione CERS/2011/2.
([33]) Articolo 4 paragrafo 3, della decisione CERS/2011/2.

9.4. L'importo massimo delle indennità corrisposte per anno civile per il lavoro preparatorio e la partecipazione alle riunioni (escluse le spese di viaggio, sistemazione in albergo e soggiorno) sono limitate a 15 000 EUR per membro del CSC diverso dal presidente o dal vicepresidente o a 35 000 EUR per il presidente o i vicepresidenti del CSC.

9.5. Inoltre, le spese relative al viaggio e alla sistemazione in hotel, e, se del caso, quelle relative al soggiorno, sostenute dai membri del CSC in conseguenza delle riunioni legate al loro incarico sono rimborsate in conformità alle condizioni stabilite per il rimborso delle spese sostenute dagli esperti nominati membri del CSC.

10. **Indipendenza, dichiarazione d'impegno, e dichiarazione concernente gli interessi**

10.1. La nomina dei membri del CSC è condizionata alla presentazione di dichiarazioni con le quali essi si impegnano ad agire in modo indipendente rispetto ad ogni influenza esterna e ad essere guidati dall'interesse pubblico dell'intera Unione. A tal fine, essi sono tenuti a rendere una dichiarazione d'impegno in forma scritta e una dichiarazione concernente gli interessi che riporti ogni interesse, diretto o indiretto, che si ritiene possa pregiudicarne l'indipendenza, ovvero l'assenza di ogni interesse di tal genere ([34]).

10.2. I candidati selezionati come membri del CSC sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in forma scritta con la quale essi si impegnano al rispetto delle regole in tema di riservatezza ([35])

10.3. I membri del CSC si impegnano ad osservare il codice di condotta del CERS ([36]) allegato alla decisione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico ([37]).

10.4. Inoltre, i membri del CSC nominati presidente o vicepresidente sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione in forma scritta a mezzo della quale confermano di non svolgere funzioni nel settore finanziario ([38]).

10.5. I membri del CSC sono soggetti all'obbligo del segreto d'ufficio di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1092/2010.

11. **Trattamento dei dati personali nel quadro del presente invito a manifestare interesse**

11.1. Tutti i dati personali ricevuti nel contesto del presente invito a manifestare interesse sono trattati dal CERS in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ([39]) e degli atti giuridici che ne modificano o sostituiscono le disposizioni.

11.2. Il comitato direttivo e il consiglio generale riceveranno i dati personali dei candidati.

11.3. Il CERS è il responsabile del trattamento di tali dati e il capo del segretariato del CERS è a capo dell'unità a cui è affidato il trattamento di tali dati. Per tutte le domande inerenti ai dati personali, gli interessati possono rivolgersi al funzionario responsabile della protezione dei dati della BCE all'indirizzo dpo@ecb.europa.eu.

11.4. Lo scopo del trattamento dei dati è quello di organizzare una selezione dei membri del CSC e di istituire un elenco di riserva. Tutti i dati personali saranno trattati esclusivamente a tale fine.

11.5. Comunicando i dati personali richiesti, i candidati consentono alla loro raccolta e trattamento da parte del CERS. I candidati possono revocare il loro consenso in ogni momento contattando l'indirizzo info@esrb.europa.eu e, per conoscenza, l'indirizzo ascapplications@esrb.europa.eu. Una volta revocato il consenso cesserà ogni trattamento delle informazioni personali dei candidati, tuttavia rimarrà legittimo ogni trattamento effettuato precedentemente alla revoca. La revoca del consenso determinerà il ritiro della candidatura in relazione all'invito a manifestare interesse.

11.6. Gli interessati hanno diritto di accedere ai loro dati personali e a richiedere la rettifica di quelli inesatti o incompleti. Tuttavia, in conformità ai principi di parità di accesso, concorrenza leale, trasparenza e non discriminazione, e per assicurare che la correttezza e la trasparenza della procedura di selezione per tutti i candidati, i dati che comprovano che i criteri di idoneità e selezione sono soddisfatti non possono essere aggiornati o corretti dopo lo spirare del termine fissato nel presente invito a manifestare interesse.

([34]) Articolo 7 paragrafo 1, della decisione CERS/2011/2.
([35]) Articolo 7 paragrafo 2, della decisione CERS/2011/2.
([36]) Articolo 7 paragrafo 4, della decisione CERS/2011/2.
([37]) Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 25 marzo 2011, che adotta il codice di condotta del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS/2011/3) (GU C 140 dell'11.5.2011, pag. 18).
([38]) Articolo 7 paragrafo 3, della decisione CERS/2011/2.
([39]) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

11.7. I candidati hanno il diritto di accedere alle informazioni relative alla valutazione della loro candidatura nel corso della procedura. Per salvaguardare la riservatezza delle deliberazioni e dei processi decisionali del comitato direttivo e del consiglio generale e al fine di tutelare i diritti e le libertà degli altri candidati, l'accesso dei candidati sarà limitato alle loro dichiarazioni e alle parti della valutazione loro inerenti.

11.8. Tutti i dati personali dei candidati saranno conservati dal segretariato del CERS per i periodi di seguito indicati:

i) i dati relativi ai membri del CSC nominati sono conservati dal segretariato del CERS per un periodo di cinque anni dalla scadenza del mandato;

ii) decorso il termine di validità dell'elenco di riserva, i dati relativi ai candidati ivi inclusi sono conservati per un periodo di due anni;

iii) i dati relativi ai candidati che non sono stati selezionati sono conservati per un periodo di due anni decorrenti dal completamento della procedura di selezione;

iv) in caso di controversia, i predetti termini saranno prorogati per due anni a decorrere dal termine di tutti i relativi procedimenti.

11.9. I candidati hanno diritto a fare ricorso in qualsiasi momento al Garante europeo della protezione dei dati.

11.10. I nomi dei membri del CSC e le loro appartenenze, oltre alle dichiarazioni di cui alla sezione 10, sono pubblicati sul sito Internet del CERS ([40]).

12. **Procedura per l'invio di candidature**

12.1. Le candidature possono essere presentate esclusivamente in inglese compilando il modulo reperibile sul sito internet del CERS (www.esrb.europa.eu) e inviando un curriculum vitae nel formato Europass (disponibile all'indirizzo: https://europass.cedefop.europa.eu/).

12.2. Le candidature devono essere presentate non oltre le 23:59 CET del 24 giugno 2022.

12.3. Le candidature possono essere presentate tramite mail all' indirizzo seguente: ascapplications@esrb.europa.eu.

12.4. Le domande saranno respinte nei casi seguenti:

i) se presentate dopo il termine o con altri mezzi di comunicazione (ad esempio via fax); o

ii) se sono sostanzialmente non chiare o incomplete; o

iii) se non sono presentate in inglese.

12.5. I candidati devono informare il segretariato del CERS, per iscritto e senza ritardo, di ogni modifica relativa alla loro situazione.

12.6. Ciascuna candidatura sarà esaminata sulla base dei criteri sopra enunciati. Tutti i candidati saranno informati dell'esito del processo di selezione e di nomina.

13. **Giurisdizione**

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a dirimere ogni eventuale controversia.

([40]) Articolo 11 paragrafo 5, della decisione CERS/2011/1.

ALLEGATO

Condizioni per il rimborso delle spese sostenute dagli esperti nominati membri del CSC

1. **Regole generali**

La BCE rimborsa le spese sottoelencate relative alle riunioni del CSC purché esse non siano rimborsate da terzi. Se l'esperto ha diritto al rimborso da parte di un terzo delle spese che altrimenti sarebbero state coperte dalla BCE in relazione alla partecipazione dell'esperto a una riunione del CSC (ad esempio il rimborso di un volo di ritorno da un altro evento contemporaneo al volo d'andata per la riunione del CSC), l'esperto dovrebbe darne comunicazione alla BCE e la BCE prenderà una decisione in merito al rimborso di tali spese.

2. **Spese di viaggio**

2.1. *In generale*

La BCE provvede al rimborso delle spese di viaggio tra il luogo di residenza dell'esperto e il la sede di riunione in conformità alle seguenti regole. Ove sia richiesto il rimborso per il viaggio tra un posto diverso da quello di residenza dell'esperto e la sede di riunione, l'esperto dovrebbe darne comunicazione in anticipo alla BCE al fine di poter determinare la possibile entità del rimborso.

2.2. *Viaggi in treno*

La BCE rimborsa i viaggi in treno in prima classe compresi, se necessario, eventuali sovrapprezzi per l'utilizzo di treni speciali (ICE, IC, EC ecc.) sulla base del tragitto più conveniente e veloce e dietro presentazione dei biglietti ferroviari. L'esperto dovrebbe adoperarsi per usufruire delle tariffe più convenienti applicate a prenotazioni anticipate.

2.3. *Viaggi aerei*

Di regola, i viaggi aerei sono rimborsati esclusivamente sulla base del tragitto più conveniente e veloce e ove il viaggio in treno disponibile in alternativa abbia durata superiore alle quattro ore. La BCE rimborsa i biglietti di andata e ritorno per un volo diretto dietro presentazione delle carte d'imbarco (che possono essere costituite da versioni cartacee delle carte d'imbarco basate su biglietti elettronici). Salvo diversamente concordato in casi specifici, per voli interni all'UE sono rimborsati biglietti di classe economica mentre per altre rotte sono rimborsati biglietti di classe economica e affari. L'esperto dovrebbe adoperarsi per usufruire delle tariffe più convenienti applicate a prenotazioni anticipate.

2.4. *Viaggi in auto*

Se l'esperto viaggia utilizzando un'auto privata, la BCE provvederà al rimborso dell'equivalente del biglietto ferroviario andata e ritorno di prima classe tra la stazione ferroviaria più vicina al luogo di residenza dell'esperto e la sede di riunione. Tale pagamento copre tutte le spese relative all'uso dell'auto. L'esperto dovrebbe allegare alla richiesta di rimborso la dimostrazione del prezzo del biglietto ferroviario. La BCE non risponde di eventuali danni, lesioni o perdite derivanti dal viaggio. Inoltre, la BCE declina ogni responsabilità per eventuali spese sostenute in conseguenza di infrazioni, anche presunte, al codice della strada. La BCE non rimborsa le spese di noleggio auto.

2.5. *Taxi e mezzi pubblici*

La BCE provvede al rimborso delle corse in taxi o su mezzi pubblici per e dall'aeroporto/stazione ferroviaria e tra l'hotel/luogo di residenza e la sede di riunione, dietro presentazione della ricevuta del taxi o dei biglietti dei mezzi di trasporto pubblici. L'esperto dovrebbe adoperarsi per utilizzare mezzi di trasporto pubblici piuttosto che i taxi quando sia disponibile un servizio adeguato e in particolare nei casi in cui il costo della corsa superi 50 EUR.

2.6. *Coincidenze mancate*

Ove l'esperto perda il treno o il volo senza che ciò sia imputabile al gestore ferroviario o della linea area e di conseguenza non partecipi all'incontro, l'esperto non avrà diritto al rimborso delle spese ad esso relative.

3. **Spese per la sistemazione in hotel**

La BCE rimborsa le spese ragionevoli sostenute per una stanza d'hotel (stanza singola con bagno in camera e prima colazione) per il numero minimo di notti necessario per la partecipazione alla riunione. Spese aggiuntive varie, ad esempio minibar, chiamate telefoniche, utilizzo di Internet, servizio lavanderia e ogni altro servizio offerto dall'hotel, non sono rimborsate. Se la BCE negozia tariffe scontate con hotel, sarà fornita all'esperto un elenco di hotel che offrono tariffe agevolate agli ospiti della BCE e ci si attende che l'esperto alloggi presso un hotel incluso dell'elenco o in uno della stessa fascia di prezzo. L'esperto dovrebbe pagare la propria stanza e accludere la ricevuta alla propria richiesta di rimborso. L'esperto dovrebbe contattare la BCE se è necessaria assistenza per la sistemazione.

4. **Pasti**

Di regola nel corso delle riunioni saranno forniti pasti e spuntini. Nei casi in cui il pranzo o la cena non sono forniti dalla BCE, l'esperto può richiedere il rimborso entro il limite di 50 EUR per ciascun pranzo o cena nel corso del periodo di soggiorno necessario per la partecipazione all'incontro, dietro presentazione delle ricevute.

5. **Procedura di rimborso**

5.1. *Regolamento delle spese*

L'esperto dovrebbe provvedere al pagamento delle spese di viaggio e sistemazione ed essere rimborsato successivamente dalla BCE. L'esperto dovrebbe presentare una richiesta di rimborso nella forma richiesta dalla BCE, allegare le fatture/ricevute in originale (ad esempio carte d'imbarco, biglietti ferroviari o prova del costo del biglietto ferroviario in caso di viaggio in auto, fatture dell'hotel ecc.) e inviarli alla BCE — Divisione Contabilità entro sei mesi dall'incontro. La richiesta e gli allegati dovrebbero dimostrare chiaramente la natura delle spese, la data in cui sono state sostenute e l'importo richiesto. Non sono ammesse le ricevute di carte di credito. Le spese non comprovate da una fattura o una ricevuta non sono, di regola, rimborsate. L'esperto dovrebbe indicare la modalità di rimborso prescelta, ossia bonifico bancario o assegno, nonché il numero del relativo ordine di acquisto (PO number) se questo gli è stato comunicato.

5.2. *Fatture condivise*

Ove le fatture/ricevute presentate per il rimborso coprano le spese sostenute per persone che accompagnano l'esperto, l'importo rimborsato per persona è l'importo totale della fattura divisa per il numero di persone nei cui confronti la fattura è emessa. Eccezionalmente, in questo caso, la BCE può accettare copie di una fattura/ricevuta condivisa.

5.3. *Tassi di cambio*

Le richieste in valute diverse dall'euro saranno pagate con l'ammontare equivalente in euro. Nella conversione in euro degli importi in valuta estera, la BCE applica il tasso di cambio in vigore il primo giorno della riunione o dell'evento del CERS in questione.

5.4. *Fatture mancanti*

Se, eccezionalmente, non è possibile ottenere il rilascio di fattura ovvero se l'originale di essa è andato smarrito, l'esperto dovrebbe presentare una dichiarazione personale sottoscritta a tale fine. Al ricevimento di tale dichiarazione la BCE decide se provvedere o meno al rimborso di tali spese.